



## Ufficio Giudice Sportivo

**Decisione n. GSP17040**

**Data: 19/10/2017**

A) Documenti su cui si basa la decisione:

Comunicazione dell' Ufficio Campionati Hockey relativo all'incontro (8666) di Campionato Nazionale Maschile IHL Division I non disputato a Palaghiaccio Albani (VA) il 07/10/2017 tra Varese Killer Bees (719) e HC Valpellice (070).

B) Precedenti:

Precedenti per H.c. Valpellice A.s.d. (070):

GSP17004 del 22/09/2017: Perdita gara ai sensi degli Art.li 30 e 53 n. 2 del Regol. di Giustizia  
GSP17013 del 29/09/2017: Perdita gara con il punteggio di 0 - 5 ai sensi della norma di chiusura delle N.O.F.A. Giovanili 2017 - 2018 e dell' Art. 30 del Regol. di Giustizia - trasmissione degli atti al Procuratore Federale  
GSP17014 del 29/09/2017: Perdita gara con il punteggio di 0-5 ai sensi della norma di chiusura delle N.O.F.A. Giovanili 2017 - 2018 e dell'art.30 Regol. di Giustizia  
GSP17015 del 29/09/2017: Perdita gara con il punteggio di 0 - 5 ai sensi della norma di chiusura delle N.O.F.A. Giovanili 2017 - 2018 e dell'art.30 Regol. di Giustizia  
GSP17013 del 29/09/2017: Ammenda di € 1.500,00.- (millecinquecento/00) ai sensi degli artt. 7C) N.O.F.A. Comuni 2017 - 2018, 22, n.1 lett.b), 24 e 30, n.1 Regol. di Giustizia  
GSP17014 del 29/09/2017: Ammenda di € 1.500,00.- (millecinquecento/00) ai sensi degli artt. 7C) N.O.F.A. Comuni 2017 - 2018, 22, n.1 lett.b), 24 e 30, n.1 Regol. di Giustizia  
GSP17015 del 29/09/2017: Ammenda di € 1.500,00 ai sensi degli artt. 7C) N.O.F.A. Comuni 2017 - 2018, 22, n.1 lett.b), 24 e 30, n.1 Regol. di Giustizia  
GSP17018 del 01/10/2017: Perdita gara con il punteggio di 0 - 5 per avere disputato l'incontro con un numero di giocatori a referto inferiore a quello regolamentare  
GSP17019 del 02/10/2017: Perdita gara con il punteggio di 0-5 ai sensi della norma di chiusura delle N.O.F.A. Giovanili 2017 - 2018 e dell'art.30 Regol. di Giustizia  
GSP17019 del 02/10/2017: Ammenda di € 1.500,00.- (millecinquecento/00) ai sensi degli artt. 7B) N.O.F.A. Comuni 2017 - 2018, 22, n.1 lett.b), 24 e 30, n.1 Regol. di Giustizia  
GSP17025 del 04/10/2017: Perdita gara con il punteggio di 0-5 ai sensi della norma di chiusura delle N.O.F.A. Giovanili 2017 - 2018 e dell' art.30 Regol. di Giustizia  
GSP17025 del 04/10/2017: Ammenda di € 2.250,00.- (duemiladuecentocinquanta/00) ai sensi degli artt. 7C) N.O.F.A. Comuni 2017 - 2018 e 22, n.1 lett.b), 24, 30, n.1, 56, n.2, lett. a), b), d), e) del Regol. di Giustizia.  
GSP17028 del 07/10/2017: Perdita gara con il punteggio di 0-5 ai sensi della norma di chiusura delle N.O.F.A. Giovanili 2017 - 2018 e dell' art.30 Regol. di Giustizia  
GSP17028 del 07/10/2017: Ammenda di € 1.500,00.- (millecinquecento/00) ai sensi degli artt. 7C) N.O.F.A. Comuni 2017 - 2018, 22, n.1 lett.b), 24 e 30, n.1 del Regol. di Giustizia.

C) Sanzione inflitta:

**Perdita gara** inflitte alla squadra dell' **H.c. Valpellice A.s.d. (070)** a tavolino con il punteggio di 0-5 ai sensi dell' art.30 Regol. di Giustizia.

**Ammenda** inflitte alla squadra dell' **H.c. Valpellice A.s.d. (070)** di € 1.500,00.- (millecinquecento/00) ai sensi degli artt. 4.4. N.O.F.A. 2017-2018 IHL Division 1, 7C) N.O.F.A. Norme Comuni Anno Sportivo 2017/2018, 22, n.1 lett.b), 24 e 30, n.1 Regol. di Giustizia.



D) Motivazione:

**H.c. Valpellice A.s.d. (070)**

- preso atto che l'incontro di campionato IHL – Division 1 tra HC. Varese Killer Bees - H.C. Valpellice previsto per il 07.10.2017 è stato annullato dai competenti organi F.I.S.G., come da nota dd. 06.10.'17, per rinuncia esplicita della società H.C. Valpellice, comunicata alla F.I.S.G. in pari data;
- considerato, pertanto, che la mancata disputa dell'incontro sia addebitabile ad esclusiva responsabilità della società dell'H.C. Valpellice, nei cui confronti dev'essere conseguentemente decretata la sconfitta a tavolino con il punteggio di 5-0, ai sensi degli artt. 4.4. N.O.F.A 2017/2018 – IHL Division 1, 7C) N.O.F.A. Norme Comuni Anno Sportivo 2017/2018 e art. 30 Regol. di Giustizia;
- ritenuta, inoltre, congiuntamente applicabile anche la sanzione pecuniaria dell'ammenda quantificata in € 1.500,00.- (millecinquecento/00) ai sensi dell'art. 7C) N.O.F.A Norme Comuni Anno Sportivo 2017/2018;
- ciò premesso, viste le N.O.F.A. - Anno Sportivo 2017/2018 IHL Division 1 e Comuni, nonché l' art. 30 del Regol. di Giustizia

**sancisce**

la sconfitta a tavolino con il punteggio di 0-5 a carico della società H.C. Valpellice;  
- visti gli artt. 4.4. N.O.F.A 2017 – 2018 – IHL Division 1, 7C) N.O.F.A. Comuni 2017 – 2018 e 22, n.1 lett.b), 24 e 30, n.1 Regol. di Giustizia

**infligge**

la sanzione pecuniaria dell'ammenda di € 1.500,00.- (millecinquecento/00)

**dispone**

la trasmissione degli atti al Procuratore Federale per la valutazione di eventuali ulteriori profili di responsabilità disciplinare a carico della società H.C. Valpellice

**H.c. Valpellice A.s.d. (070)**

E) Spese di procedura addebitate:

€. 200.00 - (duecento/00 euro) alla squadra H.c. Valpellice A.s.d. (070).

Il Giudice Sportivo  
Avv. Franco Biasi